

PENALE TRIBUTARIO

Prescrizione breve per frodi Iva non gravi

di Angelo Ginex

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con [sentenza C-105/14](#) c.d. Taricco, ha dichiarato che la normativa italiana in materia di **prescrizione del reato** è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri nelle ipotesi di **frodi "gravi" inerenti all'Iva**, in quanto potenzialmente lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Conseguentemente, *ex articolo 325 TFUE* i giudici nazionali sarebbero tenuti a **disapplicare la normativa interna** che consente allo Stato membro di non rispettare gli obblighi comunitari, al fine di **non tenere conto** della **prescrizione** e non dichiarare **estinta la frode "grave"** inerente all'Iva.

Tuttavia, **la questione non è completamente chiusa**, atteso che la Corte Costituzionale, con [sentenza 24/2017](#), ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea una nuova pronuncia.

Nelle more di tale giudizio, sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con [sentenza del 14 marzo 2017, n. 12160](#), affermando che, nelle ipotesi in cui la **condotta dell'imputato** possa essere qualificata come "**non grave**", il giudice nazionale non deve operare **alcuna disapplicazione** della normativa interna, con la conseguenza che le **frodi non gravi inerenti all'Iva** sono soggette al **termine di prescrizione ordinario**.

La vicenda trae origine dalla **omessa presentazione delle dichiarazioni** relative all'Iva e alle imposte sui redditi *ex articolo 5 D.Lgs. 74/2000* da parte del Presidente di un **circolo sportivo e ricreativo**, il quale proponeva **ricorso per cassazione** avverso la sentenza della competente Corte d'appello, che aveva ritenuto **prescritta** unicamente la condotta omissiva relativa alle **imposte sui redditi**.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha chiarito innanzitutto come anche la fattispecie di **omessa presentazione della dichiarazione** di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#) possa essere considerata una **frode fiscale**, pur non contenendo il requisito della fraudolenza nella descrizione della norma penale, in quanto diretta all'evasione dell'Iva.

Invero, si legge testualmente che "*non dovrebbe residuare dubbio quanto al fatto che, ... , la condotta, culminata nella omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed Iva per più anni di imposta, possa essere qualificata come di frode*".

Ciò posto, i giudici di legittimità, passando alla **valutazione della gravità della condotta**, hanno fatto riferimento all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla **causa di non**

punibilità per particolare tenuità del fatto, prestando attenzione all'applicabilità di tale istituto nel caso di **reati connotati da soglie di punibilità** (cfr., **Cass., sentenza 13218/2015**).

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato *tout court* che la **condotta dell'imputato** possa essere considerata **non grave** poiché non è ravvisabile una **spiccata capacità criminale**, una particolare **organizzazione di mezzi**, la **partecipazione di più soggetti** e la **interposizione fittizia** di più società nelle singole operazioni.

Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in caso di **frode Iva non grave**, il giudice non deve disapplicare la normativa interna e, pertanto, ha dichiarato **estinto il reato per prescrizione ordinaria**.

Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)